

Per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012, il produttore deve inviare la seguente documentazione aggiuntiva al GSE:

a) un certificato di appartenenza del fabbricante dei moduli fotovoltaici ad un sistema/consorzio che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita utile. Il GSE pubblicherà l'elenco dei consorzi che soddisfano i requisiti di cui sopra, previo esame della documentazione che essi metteranno a disposizione del GSE.

b) certificato al fabbricante per: ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione Qualità), OHSAS 18001 (Sistema di Gestione della salute e sicurezza) e ISO 14000 (Sistema di Gestione Ambientale).

Questo certificato deve segnalare il sito di produzione, la fabbrica, ispezionato, di cui al punto c) seguente, e in particolare il sito:

b1. nel caso di produzione di moduli fotovoltaici per la sola produzione di energia elettrica in aggiunta il certificato deve indicare che lo scopo della certificazione copre (almeno) la "produzione di moduli fotovoltaici" ed è stata effettuata in riferimento al codice 19 (Electrical & Optical Equipment) della IAF EA (Accordo di Accreditamento Europeo) o qualsiasi altro codice simile (Accordo internazionale di accreditamento);

b2. nel caso di realizzazione di componenti edilizi che sono integrati nel superfici attive del fotovoltaico

, coincide con il sito del fabbricante del componente per la costruzione. Il

certificato

è rilasciato da organismi di certificazione con i requisiti tecnici specificati nella Guida IEC 82-25.

c) Certificato di ispezione di fabbrica per i moduli fotovoltaici per verificare il rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati in riferimento alla EN 61215 o IEC 61646 per gli impianti. Il certificato di ispezione di fabbrica deve essere presentata dal produttore al GSE anche per inverter al fine di verificare il rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

Fonte: [[D ailyenmoveme.com](#)]